



FOGLIO INFORMATIVO

Copia Cliente da conservare

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Mediocom Liguria – Società cooperativa per azioni di garanzia collettiva fidi

Sede Legale: Via Peschiera, 16 – 16122 Genova (GE)

Sede Operativa: Via XX Settembre, 41, 7° piano, 16121 Genova (GE)

Capitale sociale euro 3.839.750,00 i.v.

Codice fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 95016520108 REA n. 311283

Partita IVA 01427310998

Numero di iscrizione all'Elenco Speciale della Banca d'Italia di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 (TUB) n. 19540.4

Telefono 010/8693600, Fax 010/8693059

email: mediocom@mediocomliguria.it

sito internet: www.mediocomliguria.it

Informazioni tel. 010/8693600 e-mail: mediocom@mediocomliguria.it

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:

nome/denominazione: _____

indirizzo: _____

telefono: _____

e-mail: _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Mediocom Liguria è un confidi la cui attività consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico a favore delle PMI e dei professionisti soci. Tali garanzie possono essere sussidiarie e/o a prima richiesta su finanziamenti bancari, di cassa o di firma, anche sotto forma di leasing o factoring, finalizzate alla copertura di quanto dovuto dal debitore principale (PMI socia), per capitale, interessi e delle spese. Il rapporto è regolato dalle convenzioni in vigore con le Banche finanziatrici.

La garanzia viene rilasciata dal confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dall'impresa socia configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Nel caso in cui il Socio (ossia, il debitore principale) sia in situazione d'insolvenza sul finanziamento garantito la Banca finanziatrice procederà all'escussione del debitore principale e dei terzi garanti e quindi di Mediocom Liguria a fronte della garanzia rilasciata. In tal caso, ai sensi dell'art. 1203 Codice Civile, a seguito della liquidazione ai finanziatori degli importi dovuti, Mediocom Liguria acquisisce il diritto di rivalersi sulla impresa beneficiaria e sui terzi garanti per le somme pagate.

AMMISSIONE A SOCIO DELL'IMPRESA RICHIEDENTE LA GARANZIA

Per ottenere la garanzia di Mediocom l'impresa / professionista deve acquisire la qualità di socio cooperatore. All'uopo l'impresa presenta la richiesta di ammissione a socio all'attenzione degli organi deliberanti del confidi e, successivamente alla positiva delibera da parte degli stessi, sottoscrive e acquista quote del capitale sociale di Mediocom Liguria.

L'ammissione a socio di Mediocom Liguria è libera; possono essere socie tutte le Piccole e Medie Imprese¹ e i professionisti nei confronti delle quali non esitano attualmente o siano esistiti nell'ultimo quinquennio, procedure concorsuali, protesti, insolvenze di qualsiasi genere (né a carico dell'impresa, né a carico dei suoi titolari).

¹ cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003. Possono aderire al confidi ed essere beneficiarie della garanzia, entro il limite di un sesto del numero dei soci, anche le imprese che rientrano nei limiti individuati da BEI ovvero le imprese che godano del requisito d'indipendenza e che presentino un numero di addetti inferiore a 250.

La qualità di socio viene mantenuta dall'impresa che potrà usufruire anche più volte dell'intervento di garanzia di Mediocom Liguria, e viene meno solo in seguito al recesso o all'esclusione del socio, a norma dello statuto sociale.

ATTIVITA' RESIDUALE

In via solamente residuale alla principale attività di garanzia - svolta nei confronti delle imprese socie - Mediocom, nella sua qualità di intermediario finanziario iscritto all'Elenco Speciale ex art. 107 T.U.B., presta la propria garanzia anche nei confronti delle imprese che non rientrano nella definizione di PMI entro i limiti dimensionali definiti dal Consiglio di Amministrazione.

NATURA E TIPOLOGIA DELLE GARANZIE

La garanzia copre le perdite della Banca in caso d'insolvenza dell'impresa per capitale, interessi e spese, al netto dei recuperi presso il debitore principale e di eventuali terzi garanti diversi da Mediocom Liguria. Non si applica il disposto dell'art. 1954 Cod.Civ.

Le garanzie possono essere rilasciate come:

- **Garanzia a quota rischio:** Mediocom presta garanzia per una quota - ordinariamente al 50%, elevabile fino all' 80% - a copertura di una percentuale dell'eventuale perdita come sopra descritta, rimanendo a carico della Banca finanziatrice la perdita relativa alla residua quota di insolvenza.
- **Garanzia per importo di rischio determinato:** Mediocom presta la propria garanzia su finanziamenti assistiti da garanzie reali (ipoteca su immobili o pegno su titoli) - in via sussidiaria ed integrativa rispetto a dette garanzie - per un importo determinato. La garanzia si riduce a scalare, in dipendenza dei versamenti effettuati dalle imprese finanziate di un importo pari all'importo in linea capitale delle singole rate di rimborso del finanziamento. In caso d'insolvenza, Mediocom copre il 100% della perdita della banca in linea capitale entro il limite dell'importo della garanzia residua in linea capitale in essere al verificarsi dell'insolvenza, oltre ad una quota proporzionale della perdita per interessi, rimanendo a carico della Banca la perdita relativa all'importo eccedente.

Le stesse possono avere carattere di:

- **Garanzia sussidiaria:** In caso d'insolvenza da parte del debitore principale, la banca finanziatrice provvede ad inviare allo stesso debitore intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora ed esperisce tutte le azioni legali necessarie volte al recupero del credito. Al termine delle azioni, senza che sia intervenuto il recupero integrale degli importi dovuti da parte della PMI, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della garanzia - nella percentuale deliberata - a copertura della perdita definitiva subita.
- **Garanzia a prima richiesta:** In caso d'insolvenza da parte del debitore principale, la banca finanziatrice provvede ad inviare allo stesso debitore intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora e, qualora non sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della PMI, può richiedere immediatamente l'attivazione della garanzia.

CONDIZIONE DI VALIDITA' DELLA GARANZIA

L'impresa prende atto, al momento di presentazione della domanda di garanzia, che l'efficacia della garanzia è subordinata al pagamento della commissione di garanzia relativa.

RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Il rischio tipico per l'impresa nel ricorrere alla garanzia di Mediocom, in caso di linee di credito a revoca, è che la valutazione del confidi da parte della Banca si deteriori determinando il peggioramento della valutazione di rischio attribuita all'operazione dalla Banca finanziatrice. Ciò potrebbe indurre la Banca a chiedere garanzie ulteriori o ad aumentare il costo del finanziamento a carico dell'impresa o a revocare il finanziamento eccedente i limiti di rischio stabiliti dalla stessa Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI MEDIOCOM

L'importo di capitale sociale da acquistare o sottoscrivere e versare è individuato, per ciascuna garanzia richiesta, in funzione dell'importo del finanziamento richiesto, della quota garantita dal Confidi e della consistenza di capitale già detenuto rispetto alle eventuali garanzie già in essere nell'interesse della stessa impresa. Ogni azione è del valore nominale di 25,00 €.

La partecipazione azionaria da acquisire, in proporzione all'importo del finanziamento garantito, in funzione della quota di garanzia, è la seguente:

quota garanzia	30%	50%	80%
quota partecipazione azionaria	2,4%	4%	6,4%
Quota partecipazione azionaria minima	n. 40 azioni da € 25,00 per totali € 1.000,00		

In caso di garanzia per importo di rischio determinato l'importo del finanziamento ai fini del calcolo delle azioni da acquistare è considerato pari al doppio dell'importo garantito.

A seguito dell'estinzione delle singole garanzie utilizzate ciascuna impresa può offrire al Confidi le corrispondenti azioni rappresentative della quota di capitale detenuta per il riacquisto o la vendita ad altre imprese. Ai sensi di legge le transazioni avranno luogo ad un prezzo non superiore al controvalore originariamente versato.

Nell'esercizio dell'attività residuale di prestazione di garanzie nei confronti di imprese che non rientrano nella definizione di PMI ed ai professionisti, la sottoscrizione di capitale è sostituita dal versamento di un deposito cauzionale calcolato con le stesse modalità, con un minimo di € 1.000,00. Detto deposito potrà essere rimborsato all'impresa o al professionista solo al termine della garanzia, salvi i crediti che dovesse vantare Mediocom nei confronti dell'impresa affidata.

COMMISSIONE DI GARANZIA – MODALITA' DI CALCOLO

Come corrispettivo a fronte della garanzia l'impresa richiedente paga a Mediocom una commissione di garanzia determinata come segue, in funzione dell'importo della garanzia, della sua tipologia, della finalità del finanziamento, della sua durata e del profilo del piano d'ammortamento, della rischiosità dell'impresa e delle garanzie accessorie che assistono l'operazione.

Essa costituisce l'unico corrispettivo a carico dell'impresa garantita.

La commissione di garanzia viene richiesta all'impresa in forma di "una tantum", da versare all'atto dell'erogazione del finanziamento garantito mediante bonifico bancario a Mediocom Liguria, quale condizione di validità della garanzia.

La commissione viene calcolata caso per caso come **margin (spread) annuo calcolato sul debito residuo del finanziamento periodo per periodo, come da piano di ammortamento**. Gli importi relativi ad ogni rata o scadenza vengono quindi attualizzati e sommati per formare una commissione "una tantum" finanziariamente equivalente. L'attualizzazione non si applica per le garanzie su linee di credito con durata non superiore a 18 mesi.

Pertanto, il costo della garanzia per l'impresa varia in funzione:

- della tipologia della garanzia "a prima richiesta" o "sussidiaria";
- dello *spread* applicato dal confidi in funzione del merito creditizio (*rating* interno) attribuito all'impresa beneficiaria;
- del profilo delle quote capitale del piano di ammortamento (che determinano il debito residuo periodo per periodo);
- del tasso di attualizzazione applicato per il calcolo della commissione una tantum attualizzata.

Il merito creditizio (*rating* interno) dell'operazione in richiesta viene determinato da Mediocom Liguria in seguito all'analisi della solidità finanziaria dell'impresa e della valutazione dell'operazione proposta. In particolare Mediocom Liguria valuta la stabilità finanziaria dell'impresa, la patrimonializzazione, la capacità di generare cassa, la capacità reddituale dell'attività svolta e le prospettive di sviluppo degli investimenti effettuati o da realizzare e la solvibilità delle garanzie accessorie che assistono l'operazione.

In considerazione di tali elementi il punteggio di merito complessivo (delle caratteristiche economico patrimoniali e/o delle garanzie prestate) viene espresso con un voto da "1 – qualità più elevata" a "5 – capacità di pagamento che dipende dal perdurare di condizioni favorevoli".

Mediocom Liguria declina le richieste di garanzia per le quali il merito creditizio è ritenuto insufficiente.

Di seguito le **commissioni fideiussorie – spread applicabili per una garanzia a quota rischio 50%** (variazioni proporzionali in caso di garanzia per quota rischio diversa dal 50%)

Rating	Finanziamenti e leasing a rientro di durata superiore a 18 mesi		Finanziamenti in c/c, factoring, operazioni non a rientro ed operazioni a rientro entro i 18 mesi	
	spread annuo sul finanziamento a scalare		spread annuo sul finanziamento accordato	
	min	max	min	max
1	0,40	0,60	0,75	1,00

2A	0,60	0,80	1,00	1,00
2B	0,80	1,00	1,00	1,25
3	1,00	1,00	1,25	1,25
4A	1,00	1,25	1,25	1,50
4B	1,25	2,50	1,50	2,75
5	2,50	3,15	2,75	3,15

Tasso di attualizzazione della commissione di garanzia: tasso di riferimento BCE alla data della concessione della garanzia, maggiorato di 1%

Commissione fideiussoria minima euro 300,00

Commissioni fideiussorie su sospensione del pagamento quote capitale e allungamento dell'ammortamento del debito in applicazione degli accordi ABI – MEF commissione applicata sulla maggior durata del rischio, calcolata sull'importo del finanziamento residuo, nella stessa misura e con le stesse modalità originariamente applicate all'atto della concessione della garanzia, con un minimo di euro 300,00.

Commissioni In caso di richiesta di variazioni sulla garanzia in essere, senza modifica dell'importo e della durata della stessa (ad esempio cambio di denominazione, fusioni, cessioni d'azienda, sostituzione garanti, accollo di finanziamenti) importo fisso pari ad euro 300,00.

Modalità applicative

- a) Lo spread di cui sopra viene attualizzato e convertito in un versamento una tantum all'atto dell'erogazione del finanziamento. Il tasso di attualizzazione è determinato in misura pari al tasso di interesse della BCE vigente al momento di rilascio della garanzia, maggiorato di un punto percentuale.

Esempio: su finanziamento chirografario a rientro in rate mensili senza preammortamento viene calcolato ed attualizzato (tasso di attualizzazione del 2%) come segue (la percentuale sull'importo del finanziamento erogato costituisce la commissione di garanzia totale da versare in un'unica soluzione):

durata del finanziamento (mesi)	Una tantum PMI rating 2A massimo	Una tantum PMI rating 3	Una tantum PMI rating 4A massimo
36	1,24%	1,55%	1,93%
48	1,64%	2,05%	2,57%
60	2,04%	2,60%	3,20%
72	2,44%	3,06%	3,83%

- b) In caso di garanzia sussidiaria su mutuo ipotecario la commissione viene calcolata nella stessa misura, ma su un importo di finanziamento ridotto proporzionalmente al valore di perizia dell'immobile, per tenere conto dello stesso.
- c) In caso di garanzia per importo di rischio determinato (con copertura del 100% della perdita dopo l'escussione delle garanzie reali), le tabelle di cui sopra si applicano con riferimento ad un finanziamento equivalente al doppio dell'importo iniziale della garanzia garantito a quota rischio 50%.
- d) In caso di garanzia su finanziamenti chirografari con preammortamento lo spread annuo viene applicato tenendo conto della differente piano di rimborso.
- e) Non sono richieste spese di istruttoria e gestione pratica di nessun genere al di fuori di quanto sopra.
- f) A carico dell'impresa non è previsto alcun ulteriore onere derivante da eventuali insolvenze di imprese terze rispetto alla pratica di garanzia. Il deposito cauzionale eventualmente costituito rimane a garanzia della singola esposizione e viene integralmente rimborsato al termine del finanziamento.
- g) L'impresa richiedente ha diritto di conoscere, precedentemente alla formalizzazione dell'impegno effettuata con l'emissione della lettera di garanzia, le condizioni economiche calcolate in funzione delle specifiche dell'operazione in richiesta.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Recesso dalla garanzia: La garanzia di Mediocom Liguria è accessoria al finanziamento erogato dalla Banca. L'impresa ha facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento garantito in forza degli accordi contrattuali con la Banca finanziatrice; in conseguenza dell'estinzione del finanziamento garantito viene meno l'impegno di garanzia del confidi (accessorio al finanziamento estinto).

Mediocom Liguria, verificata con la Banca garantita l'estinzione del finanziamento e l'assenza di crediti verso l'impresa recedente, ritiene estinto l'impegno di garanzia assunto nei confronti dell'impresa. Mediocom Liguria non assume alcun obbligo di rimborso parziale della commissione fideiussoria percepita.

Recesso dal confidi: L'impresa socia, che non abbia finanziamenti garantiti in essere, ha diritto di recedere da Mediocom Liguria a norma di Statuto e di Legge. Fatti salvi i rapporti di debito/credito con Mediocom Liguria, la quota di capitale a suo tempo versata verrà restituita dopo l'approvazione del bilancio.

Procedure di Reclamo: Il Socio può presentare reclamo all'Ufficio Reclami del Confidi, per lettera raccomandata A/R o per via telematica a Mediocom Liguria, "Rapporti con la Clientela e Reclami – Ufficio Reclami" – via XX Settembre 41, CAP 16121, Genova (GE), email: mediocom@mediocomliguria.it. L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**⁽²⁾. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al confidi⁽³⁾. Il confidi mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF.

Tempi massimi di chiusura del rapporto: dall'avvio dell'attività istruttoria conseguente la richiesta di intervento Mediocom svolge l'attività di valutazione della operazione con la Banca finanziatrice coordinandosi con essa e rispondendo tempestivamente al fine di non rallentare il processo di erogazione del finanziamento. Una volta deliberata la garanzia ed emessa la lettera Mediocom tiene fermo il proprio impegno tre mesi dalla emissione (due mesi per le garanzie su finanziamenti a breve termine); trascorso il periodo senza che l'impresa adempia la pagamento della commissione l'impegno decade, salvo successiva conferma deliberata da Mediocom.

Centrale dei Rischi: il Confidi, tenuto in forza della normativa di vigilanza vigente agli obblighi di segnalazione delle esposizioni creditizie, comunica in Centrale dei Rischi gli impegni di firma assunti a beneficio delle imprese socie (concessione, scadenza e situazioni in evidenza). La garanzia prestata dal confidi all'impresa ha evidenza nella sezione crediti per cassa e firma e concorre a formare l'accordato complessivo in capo all'impresa, ancorché riferita ad una esposizione già compresa nell'accordato stesso, dando luogo ad una apparente duplicazione.

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio) di cui il confidi garantisce l'adempimento.

Socio: l'impresa che ha aderito al confidi e che richiede la garanzia al confidi stesso.

Garante: è il confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Confidi: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi (**Art. 13 D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dall'art. 1 Legge 24/11/2003 n. 326**)

Attività di garanzia collettiva dei fidi: l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

²⁾ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.

³⁾ Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo.